



Le comunicazioni del datore di lavoro previste dalla normativa sulle “Attività usuranti”

*a cura di Roberto Camera – Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.67 del 21 aprile 2011, si attua la delega, del Parlamento, sull'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tra le disposizioni impartite dalla nuova normativa, di particolare interesse sono gli obblighi di comunicazione, in capo al datore di lavoro, nel caso di esecuzione di lavorazioni “usuranti”. Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali entro precise scadenze.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n.67 - sulla Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2011 - il Consiglio dei Ministri dà attuazione alla delega conferita dall'art.1 della L. n.183/10 (c.d. Collegato lavoro) e dall'art.1, co.90, della L. n.247 del 24 dicembre 2007, relativamente all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti). La disposizione è, essenzialmente, volta a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni. Resta, comunque, fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Le attività “coinvolte” dal decreto legislativo sono le seguenti:

- lavori in galleria o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre, tra le attività usuranti, la normativa considera anche:

- le lavorazioni a turni e cioè coloro i quali prestano la loro attività nel periodo notturno¹, per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
- i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- i lavoratori addetti alla *cd. "linea catena"* che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; Sul punto occorre specificare che il Governo ha ritenuto di specificare la platea dei lavoratori interessati (in senso riduttivo) facendo riferimento, in aggiunta a quanto previsto dalla delega, alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate in allegato al decreto legislativo. Più in particolare, si tratta delle seguenti attività:

1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

- i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Gli obblighi del datore di lavoro

Tra le disposizioni impartite dalla normativa, di particolare interesse sono gli obblighi di comunicazione in capo al datore di lavoro².

In particolare, gli adempimenti da considerare quali obbligatori, sono due:

1) Una prima comunicazione, il datore di lavoro, dovrà effettuarla qualora esegua lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, da parte di lavoratori notturni come definiti e ripartiti nelle seguenti categorie:

1. lavoratori a turni³, che prestano la loro attività nel periodo notturno⁴, per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio

¹ Art.1, co.2, lett.d), D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66.

² Art.5 del D.Lgs. n.67/11.

³ Di cui all'art.1, co.2, lett.g), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66.

⁴ Di cui all'art.1, co.2, lett.d), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66.

2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino⁵, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Detta comunicazione, da inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, dovrà avere cadenza annuale, anche se la norma non specifica - come invece fa per la seconda comunicazione - quale scadenza avrà la comunicazione in prima applicazione. Ad avviso dello scrivente, è buona norma provvedervi, comunque, entro il 27 giugno 2011 (scadenza prevista per la seconda comunicazione).

Sempre per quanto attiene alla presentazione della comunicazione, questa potrà essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dell'associazione cui aderisce o conferisce mandato ovvero, infine, per il tramite di uno dei soggetti abilitati dall'art.1, della L. n.12/79 e cioè: consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti negli appositi albi.

La comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, per cui, ad avviso dello scrivente, si presume che la comunicazione debba compiersi attraverso l'invio di un'e-mail certificata.

Per quanto riguarda la comunicazione da effettuarsi presso le Direzioni provinciali del lavoro, questa potrà avvenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: DPL.nome_della_provincia@mailcert.lavoro.gov.it (ad esempio, l'email certificata della DPL di Modena è: **DPL.Modena@mailcert.lavoro.gov.it**).

2) Una seconda comunicazione, da effettuarsi sempre presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, e ai competenti istituti previdenziali, dovrà avvenire entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento dei seguenti lavori⁶, qualora effettuati dal datore di lavoro:

- lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni su linea a catena che, *“all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità”*.

Per quanto riguarda la modalità di invio di questa comunicazione, la normativa non dice nulla anche se, per uniformità, si ipotizza debba avvenire sempre per via telematica, da parte dei soggetti indicati in precedenza (datore di lavoro, consulente del lavoro, ecc.).

In sede di prima applicazione della disposizione normativa, questa seconda comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.67/11 e cioè entro il **27 giugno 2011**.

In caso d'inadempimento a una o a entrambe le comunicazioni obbligatorie, la norma⁷ prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 1500,00 euro per ciascuna inosservanza. Le sanzioni sono diffidabili, così come previsto dall'art.13, co.2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.

⁵ Di cui all'art.1, co.2, lett.d), del D.Lgs. n.66 del 2003.

⁶ Art.1, co.1, lett.c), D.Lgs. n.67/11.

⁷ Art.5, co.3, D.L.vo n.67/11.